Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Mercoledì, 9 febbraio 1966** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1966, n. 8.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Farmacologia » presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 19 gennaio 1966 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Farmacologia » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano nella tabella *d)* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 27. — VILLA

Repertorio n. 310

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di farmacologia presso la Facoltà di medicina veterinaria.

L'anno millenovecentosessantasei e questo giorno diciannove del mese di gennaio, in Milano, nella sede dell'Università degli studi di Milano, in via Festa del Perdono n. 7, innanzi a me dott. Mario Luzi, direttore amministrativo della Università degli studi di Milano e come tale delegato con decreto rettorale 1° luglio 1965 a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti e i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima, a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario ed alla presenza dei signori:

dott. Leonilde Magri Bellagente, funzionario;

dott. Maurizio Aureli, funzionario,

testimoni noti ed idonei a termini di legge e da me personalmente conosciuti, sono personalmente comparsi i signori:

prof. gr. uff. C. Mario Cattabeni, nato a Mestre (Venezia) il 17 ottobre 1911, nella sua qualità di rettore magnifico della Università degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 12 gennaio 1966;

dott. Giulio Bertini, nato ad Arcola (La Spezia) il 7 gennaio 1908 nella sua qualità di amministratore delegato e direttore generale della Società farmaceutici Italia - Farmitalia, con sede legale in Milano, largo Guido Donegani, 1-2, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 20 dicembre 1965.

Premesso

che lo statuto dell'Università degli studi di Milano, nell'ordinamento didattico della Facoltà di medicina veterinaria comprende fra gli insegnamenti fondamentali quello di farmacologia;

che la Società farmaceutici Italia - Farmitalia, essendo particolarmente interessata a dare impulso agli studi di farmacologia e tossicologia veterinaria e desiderando partecipare fattivamente al potenziamento dell'Istituto di farmacologia della Facoltà di medicina veterinaria, è venuta nella determinazione di assumere l'onere finanziario per la istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di farmacologia presso la Facoltà di medicina veterinaria;

che la Facoltà di medicina veterinaria, considerata la importanza assunta da tale disciplina sia ai fini didattici che scientifici, ritiene utile e necessario realizzare una più concreta configurazione dell'insegnamento di farmacologia veterinaria, potenziando l'Istituto di farmacologia con la creazione in via convenzionata della relativa cattedra;

che il Consiglio della facoltà di medicina veterinaria, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato nei limiti delle rispettive competenze la proposta della Società farmaceutici Italia - Farmitalia per la istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di farmacologia;

Tutto ciò premesso

fra l'Università degli studi di Milano e la Società farmaceutici Italia - Farmitalia, rappresentate come sopra, si conviene quanto segue:

Art. 1.

La Società farmaceutici Italia - Farmitalia, affinchè presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano venga attuato l'insegnamento di farmacologia si impegna a versare alla Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

a) L. 4.600.000 (lire quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 920.000 (lire novecentoventimila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la Società farmaceutici Italia - Farmitalia, si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Società farmaceutici Italia - Farmitalia si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Milano, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di farmacologia.

L'Università degli studi di Milano verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di farmacologia e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Milano, è esente da tassa di registro a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. Il presente atto, che consta di facciate 6 e righe 1 scritte a macchina da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, alle parti, che lo approvano e sottoscrivono unitamente ai testi sopra indicati e a me ufficiale rogante.

Mario CATTABENI
Giulio BERTINI
Leonilde MAGRI BELLAGENTE
Maurizio AURELI
Mario LUZI

Registrato a Milano, addì 9 gennaio 1966 al n. 281-7/Me. Vol. 10 - *Gratis*. (Firma illeggibile).

D'ordine del Presidente della Repubblica

Visto: *Il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1966, n. 9.

Rettifica della denominazione della Casa di procura, con sede in Roma, dell'Istituto delle Religiose Missionarie della Immacolata Concezione di Maria Santissima.

N. 9. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la denominazione della Casa di procura, con sede in Roma, dell'Istituto delle Religiose Missionarie dell'Immacolata Concezione di Maria Santissima, viene rettificata in « Casa di procura dell'Istituto delle Religiose Missionarie dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1966
Atti del Governo, registro n. 201, *foglio n.* 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1966, n. 10.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Gregorio Barbarigo, nel comune di Roma.

N. 10. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario Generale di Sua Santità il Sommo Pontefice per la città di Roma in data 28 gennaio 1964, integrato con altro decreto del 29 stessi mese ed anno e con dichiarazione del 23 marzo 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Gregorio Barbarigo, in località Tre Fontane del comune di Roma, ed alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1966
Atti del Governo, registro n. 201, *foglio n.* 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1966, n. 11.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della curazia autonoma ed indipendente della SS.ma Trinità, nel comune di Boara Pisani (Padova).

N. 11. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 22 aprile 1964, integrato con dichiarazione del 15 marzo 1965, relativo alla erezione della curazia autonoma ed indipendente della SS.ma Trinità, in frazione Cà Bianca del comune di Boara Pisani (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1966
Atti del Governo, registro n. 200, *foglio n.* 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1966, n. 12.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, nel comune di Stazzema (Lucca).

N. 12. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pisa in data 8 dicembre 1964, integrato con dichiarazione del 5 gennaio 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Volegno del comune di Stazzena (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1966
Atti del Governo, registro n. 200, *foglio n.* 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1966, n. 13.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dell'Angelo Custode, in Ragusa.

N. 13. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ragusa in data 8 dicembre 1964, integrato con dichiarazione del 26 agosto 1965, relativo alla erezione della Parrocchia dell'Angelo Custode, in Ragusa. Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1966
Atti del Governo, registro n. 200, *foglio n.* 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1966, n. 14.

Erezione in ente morale della Casa di riposo « Berardi Manzoni », con sede in Roncadelle (Brescia).

N. 14. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Casa di riposo « Berardi Manzoni », con sede in Roncadelle (Brescia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1966
Atti del Governo, registro n. 200, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1965.

Raccolta dei molluschi eduli in una zona acquea del comune di Muggia (Trieste).

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
E CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 15 della legge 4 luglio 1929, n. 1315, contenente disposizioni per il divieto della raccolta di molluschi eduli in zone acquee che non presentino le dovute garanzie nei riguardi igienici;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1933, con il quale è vietata la raccolta dei molluschi eduli in determinate zone acquee;

Considerato che la zona di mare tra Punta Grossa e Punta Sottile - Muggia (Trieste), presenta attualmente buone condizioni di salubrità che la rendono idonea ad essere utilizzata per l'allevamento dei molluschi;

Visti i pareri favorevoli del medico provinciale di Trieste, dell'Istituto sperimentale talassografico di Trieste, della Capitaneria di porto di Trieste, del Consorzio territoriale per la tutela della pesca di Trieste, dell'Ufficio tecnico del comune di Muggia;

Decreta:

Articolo unico.

E' esclusa dall'elenco, lettera *a*), di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1933, il tratto di mare fra Punta Grossa e Punta Sottile del comune di Muggia - Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1965

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per l'industria e il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

(1227)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1965.

Istituzione di una Agenzia consolare in Campana e soppressione di quella esistente in Zarate (Argentina).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Zarate (Argentina) alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in La Plata, è soppressa.

Art. 2.

E' istituita in Campana (Argentina) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in La Plata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1965
Registro n. 241, foglio n. 231

(1089)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1965.

Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Roma e Viterbo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 19 di detto piano è prevista la strada: innesto Strada statale n. 2 in località Quercie di Orlando-Manziana-Bracciano-innesto Strada statale n. 2 in località La Storta della lunghezza di chilometri 50 + 800;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 2 in località Quercie di Orlando-Manziana-Bracciano-innesto Strada statale n. 2 in località La Storta è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 493 « Via Claudia Braccianese ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1965
Registro n. 34 Lavori pubblici, foglio n. 330

(1055)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Teolo (Padova).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 febbraio 1965 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del monte Pendice e quella compresa tra Baiamonte e monte delle Forche in comune di Teolo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Teolo (Padova);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico per i seguenti motivi: monte Pendice perchè, considerata la formazione trachitica paesisticamente interessante e suggestiva, sulla cui cima sono i resti della rocca medioevale con i suoi ricordi storici e leggendari, costituisce un quadro naturale nonchè un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

zona tra il Biamonte e il monte delle Forche perchè, comprendente la successione degradante di piani che dal Baiamonte scendono, oltre che in direzione del monte Pendice, verso monte delle Forche, costituisce un interessante fenomeno geologico con meravigliosi colpi d'occhio sia dalla strada del Venda che da quella di Teolo-Castelnuovo-Boccon-Vò, lungo la quale è situato il caratteristico abitato di Ronco con alcune antichissime costruzioni, formando inoltre bellissimi quadri naturali nonchè complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale;

Decreta:

Le zone come sopra descritte site nel comune di Teolo (Padova) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate rispettivamente da linee di demarcazione comprendenti i seguenti mappali:

1) Rocca Pendice: comune di Teolo - Sezione *B*: foglio XI mappali numeri 60, 61, 48, 62 (lungo strada vicinale dei Prati); foglio XII, mappali numeri 1, 2, 3, 4, 176, 8, 39, 40 e 11 (sempre lungo strada vicinale dei Prati); 177; tratto strada vicinale della Scaglia; mappali numeri 64 e 106; foglio XIII, mappali numeri 1, 7, 11, 24, 120, 67, 50, 66, 65, 64, 63, 62, 129, 127, 49, 127, 47, 46, 44, 171, 168, 61, 128, 60 e 43 (lungo strada comunale ex Vicaria Castelnuovo); foglio XII, mappali numeri 212, 160 e 150 (sempre su tratto strada ex Vicaria Castelnuovo); mappali numeri 239, 156, 149, 141 e 202 - tratto del sentiero che attraversa i mappali numeri 139, 130, 202 e 117 (su strada vicinale delle Lucchette); mappali numeri 97, 98, 59, 80, 152, 57, 56 e 32 (nuovamente su strada comunale ex Vicaria Castelnuovo) e foglio XI, mappali numeri 273, 156, 131, 92, 76, 75 e 60 (continuando sempre su strada comunale ex Vicaria Castelnuovo).

2) Zona compresa tra Baiamonte e monte delle Forche: comune di Teolo - Sezione *B*: foglio XV, mappali numeri 66, 227, 37, 36 e 33; foglio XIV, mappali numeri 66, 216, 36, 230 e 90 numeri 89, 231, 232, 239 (lungo strada vicinale Lago); 106, 243 122 (tratto strada vicinale Calto) 242, 246 (strada vicinale della Casetta); 137, 149, 161, 313, 164 e 170; 192, 270, 271 204, 205, 206, 275, 207, 208, 209 e 212 (lungo rio Zoso); 211 (su strada comunale Ronco); foglio XV, mappali numeri 202, 118, 93, 119, 120, 203, 122, 123, 275 e 196; foglio XVI, linea retta in direzione est-ovest - attraverso il mappale n. 100; foglio XV, mappali numeri 193, 76, 278, 267, 56, 48 e 257; lettera mappali A, numeri 32, 171, 13, 30 tratto strada comunale ex Castelnuovo; 29, 28, 186, 87, 69 e 190 (lungo tratto strada comunale Ronco).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Teolo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con le planimetrie delle zone vincolate, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova

Estratto del verbale della riunione tenutasi il giorno 23 febbraio 1965

A seguito di nota di convocazione del proprio presidente in data 17 febbraio 1965, si è riunita in località Teolo Alta, il giorno 23 febbraio la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e del paesaggio.

(*Omissis*).

Delibera

di proporre al Ministero della pubblica istruzione, a sensi delle disposizioni di legge sopra citate, l'apposizione del vincolo di protezione sul monte Rocca Pendice e sulla zona che dal Baiamonte scende verso monte delle Forche, più precisamente sulle due aree che nell'allegata planimetria, facente parte del presente verbale, sono delimitate rispettivamente da linee di demarcazione comprendenti i seguenti mappali:

1) ROCCA PENDICE - comune di Teolo - Sezione B.

Foglio XI, mappali numeri 60, 61, 48, 62 (lungo strada vicinale dei Prati); foglio XII, mappali 1, 2, 3, 4, 176, 8, 39, 40 e 11 (sempre lungo strada vicinale dei Prati); 177; tratto strada vicinale della Scaglia; mappali 64 e 106; foglio XIII, mappali 1, 7, 11, 24, 120, 67, 50, 66; 65, 64, 63, 62, 129, 127, 49, 127, 47, 46, 44, 171, 168, 61, 128, 60 e 43 (lungo strada comunale ex Vicaria Castelnuovo); foglio XII, mappali 912, 160, 150 (sempre su tratto strada ex Vicaria Castelnuovo); mappali numeri 239, 156, 149, 141 e 202, tratto del sentiero che attraversa il mappale 139, 130, 202, 117 (su strada vicinale delle Lucchette); mappali numeri 97, 98, 59, 80, 152, 57, 56 e 32 (nuovamente su strada comunale ex Vicaria Castelnuovo) e foglio XI, mappali 273, 156, 131, 92, 76, 75 e 60 (continuando sempre su strada comunale ex Vicaria Castelnuovo).

2) Zona compresa tra Baiamonte e Monte delle Forche - comune di Teolo - Sezione B:

Foglio XV, mappali 66, 227, 37, 36 e 33; foglio XIV, mappali 66, 216, 36, 230 e 90; numeri 89, 231, 232, 239 (lungo strada vic. Lago); 106, 243, 122 (tratto strada vic. Calto); 242, 246 (strada vic. della Casetta); 137, 149, 161, 313, 164, 170; 192, 270, 271, 204, 205, 206, 275, 207, 208, 209, 212 (lungo Rio Zoso); 211 (su strada comunale Ronco); foglio XV, mappali 202, 118, 93, 119, 120, 203, 122, 123, 275, 196; foglio XVI, linea retta in direzione est-ovest, attraverso il mappale 100; foglio XV, mappali 193, 76, 278, 267, 56, 48, 257; lettera mappale A, 32, 171, 13, 30, tratto strada comunale ex Castelnuovo; 29, 28, 186, 87, 69, 190 (lungo tratto strada comunale Ronco).

La riunione iniziatasi alle ore 9, si è conclusa alle ore 12,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: SGARAVATTI

Il segretario: MORO

(1057)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1965.

Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Milano, Pavia ed Alessandria con la denominazione di: Strada statale n. 494 « Vigevanese ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 148 di detto piano è prevista la strada: Milano-Vigevano-Mortara-Castello d'Agogna-Valenza-Alessandria, della lunghezza di km. 96 + 800;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: Milano-Vigevano-Mortara-Castello d'Agogna-Valenza-Alessandria è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 494 « Vigevanese ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1966
Registro n. 1 *Lavori pubblici, foglio n.* 361

(898)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1965.

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico « Arion Germicida » della ditta Montecatini, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 249/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 4 gennaio 1952, col quale venne registrato a tutti gli effetti di legge al n. 1214 il presidio medico-chirurgico « Arion Germicida » della ditta Montecatini, con sede in Milano, largo G. Donegani, n. 1/2;

Vista la dichiarazione in data 29 settembre 1965, con cui la ditta stessa ha rinunciato alla registrazione del presidio suddetto;

Ritenuto che, in conseguenza, si è venuto a determinare il presupposto per la revoca della registrazione stessa;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato: « Arion Germicida » della ditta Montecatini, largo G. Donegani, n. 1/2, registrato al n. 1214 in data 4 gennaio 1952.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 20 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: VOLPE

(1007)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona fiancheggiante la via Ardeatina, nel comune di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma, per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 settembre 1960, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della via Ardeatina — dalle fosse Ardeatine a via Torricola — nel comune di Roma;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Roma;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo da parte della Società generale Immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, perchè comprendendo zone di pendii e pianeggianti, costituisce, per l'andamento del terreno e per la vegetazione arborea ivi esistente in numerosi tratti, un paesaggio caratteristico ed un quadro naturale di non comune bellezza e forma, per la sua posizione generalmente rilevata sul paesaggio dell'Appia Antica di

grande valore estetico e tradizionale, una suggestiva quinta in fondo, parte integrante dello stesso paesaggio dell'Appia;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Roma, costituita dalla fascia di terreno che fiancheggia la via Ardeatina (lato destro uscendo da Roma) dalle Fosse Ardeatine a via Torricola, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dalle Fosse Ardeatine, dai limiti del Piano paesistico dell'Appia Antica, il vincolo è segnato da via Meropia, indi da una linea che segue l'Ardeatina (lato destro uscendo da Roma) alla distanza di ml. 100 (cento) sino all'altezza di via Torricola, indi da tale via sino al Fosso delle Cornacchiole, poi da questo Fosso sino all'Ardeatina ed infine dalla Ardeatina stessa sino alle Fosse Ardeatine.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Roma provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Estratto del verbale n. 37

Oggi 21 settembre 1960, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio, 152, Roma, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*);

4) ROMA - Via Ardeatina - dalle Fosse Ardeatine a via Torricola (Vincolo panoramico);

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

Visto che la fascia di terreno che fiancheggia la via Ardeatina (lato destro uscendo da Roma) dalle Fosse Ardeatine sino all'altezza di via Torricola, comprende zone di pendii e zone pianeggianti che, per l'andamento naturale del terreno e per la vegetazione arborea ivi esistente in numerosi tratti, formano un paesaggio caratteristico di non comune bellezza;

Visto ancora che tale fascia, per la sua posizione generalmente rilevata sul paesaggio dell'Appia Antica di notevole valore estetico e tradizionale, ne costituisce una suggestiva quinta ed è in pari tempo parte integrante del paesaggio stesso dell'Appia Antica;

Visto infine il decreto ministeriale 14 dicembre 1953, che sottopone a vincolo panoramico il territorio che dalla via Ardeatina si estende verso l'Appia Antica, ed il decreto ministeriale 16 febbraio 1960, che approva il Piano territoriale paesistico dell'Appia Antica;

Propone all'unanimità di far soggiacere a vincolo, a norma dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la fascia di terreno del Comune di Roma che fiancheggia la via Ardeatina, racchiusa entro la seguente delimitazione, partendo dalle Fosse Ardeatine, dai limiti del Piano paesistico dell'Appia Antica, il vincolo è segnato da via Meropia, indi da una linea che segue l'Ardeatina (lato destro uscendo da Roma) alla distanza di ml. 100 (cento) sino all'altezza di via Torricola, indi da tale via sino al Fosso delle Cornacchiole, poi da questo Fosso sino all'Ardeatina ed infine dalla Ardeatina stessa sino alle Fosse Ardeatine.

(*Omissis*).

p. *Il presidente*: CESCHI

Il segretario: MORESCHINI

(1059)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Monteroni di Arbia (Siena).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 7 novembre 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge precitata, la zona intorno al Castello di Cuna nel comune di Monteroni d'Arbia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo comunale di Monteroni d'Arbia (Siena);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona circostante il monumentale Castello di Cuna in comune di Monteroni d'Arbia ha notevole interesse pubblico in quanto oltre a costituire un complesso di cose immobili di valore estetico e tradizionale, presenta un quadro naturale di notevole bellezza godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico ed in particolare dalla statale Cassia;

Decreta:

La zona intorno al Castello di Cuna, sita nel territorio del comune di Monteroni d'Arbia, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dalla statale Cassia in corrispondenza del ponte sul « Fossone », in direzione ovest prima, e sud dopo, lungo l'argine del medesimo fino all'incontro della strada vicinale delle Gaggiole. Seguendo questa strada in direzione est, fino all'ingresso dell'abitato del Castello di

Cuna, quindi in direzione sud, lungo la strada vicinale Belvedere-Cuna, fino all'incontro del « Fosso del Ponte Filaio ». Da questo punto, in direzione est, lungo il detto « Fosso » fino alla statale Cassia. Proseguendo poi in direzione nord, lungo la statale medesima fino ad incontrare il punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Monteroni d'Arbia (Siena) provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

Estratto del verbale dell'adunanza del giorno 7 novembre 1963

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno 7 del mese di novembre, previa regolare convocazione, si è riunita alle ore undici presso la sede della Soprintendenza ai Monumenti e alle Gallerie di Siena, la Commissione per la tutela delle Bellezze Naturali per la Provincia di Siena, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulle seguenti proposte all'ordine del giorno:

(*Omissis*)

3) MONTERONI D'ARBIA - Vincolo di una zona intorno al Castello di Cuna.

(*Omissis*)

Dopo ampia discussione

La Commissione

riscontrato che la zona circostante il monumentale Castello di Cuna in Comune di Monteroni d'Arbia ha notevole interesse pubblico in quanto oltre a costituire un complesso di cose immobili di valore estetico, e tradizionale, presenta un quadro naturale di notevole bellezza godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico ed in particolare dalla statale Cassia

Delibera

all'unanimità l'approvazione della proposta del vincolo panoramico, ai sensi dell'art. 1, numero 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1496, sulla zona sopra precisata e delimitata dai seguenti confini:

« Dalla statale Cassia in corrispondenza del ponte sul « Fossone », in direzione ovest prima, e sud dopo, lungo l'argine del medesimo fino all'incontro della strada vicinale delle Gaggiole. Seguendo questa strada in direzione est, fino all'ingresso dell'abitato del Castello di Cuna, quindi in direzione sud, lungo la strada vicinale Belvedere-Cuna, fino all'incontro del « Fosso del Ponte Filaio ». Da questo punto, in direzione est, lungo il detto « Fosso » fino alla statale Cassia. Proseguendo poi in direzione nord, lungo la statale medesima fino ad incontrare il punto di partenza ».

(*Omissis*).

Il presidente: CANTUCCI
Il soprintendente: CARLI
Il segretario: GIUSTARINI

(1058)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Chieti, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale di Pescara e l'Ispettorato regionale delle foreste di L'Aquila;

Decreta:

Per la provincia di Chieti si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

Comune di Lanciano, per le località Sabbioni, Santa Giusta;

Comune di San Martino sulla Marrucina, per la località Fracciccio;

Comune di Santa Maria Imbaro, per la località Sotto la Chiesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1142)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di L'Aquila, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale di Pescara e l'Ispettorato regionale delle foreste di L'Aquila;

Decreta:

Per la provincia di L'Aquila si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

Comune di Avezzano, per le località S. Calisto, Salcetella;

Comune di Bisegna, per le località S. Sebastiano, Ferriere;

Comune di Cerchio, per gli appezzamenti 1, 2, 3 adiacenti alla strada 20, per l'appezzamento 1 Bacinetto 17;

Comune di Luco ne' Marsi, per gli appezzamenti 5, 6, 7, 8, 9 e 10 adiacenti alla strada 39;

Comune di Opi, per il territorio compreso fra l'abitato e le località Pietragrande e Fonte del Fiume sulla Nazionale;

Comune di Ortona de' Marsi, per le località Le Rosce, Ponte Femmina, Ponte Malepasso, Ponte Codardo;

Comune di Ortucchio, per l'appezzamento 12 adiacente alla strada 26, appezzamento 11 adiacente alla strada 31, appezzamento 5 adiacente alla strada 30;

Comune di Pescasseroli, per il territorio compreso tra le località Fonte della Corte, Campeggio dell'Orso, Pietragrande, S. Andrea Fosse;

Comune di Pescina, per il territorio circostante al centro abitato di Pescina e per la località Casella, per l'appezzamento 11 adiacente alla strada 26, per gli appezzamenti 8, 9 e 10 Bacinetto;

Comune di San Benedetto dei Marsi, per la località Corbelle e per gli appezzamenti 3, 4 e 5 adiacenti alla strada 21, appezzamento 10 Bacinetto;

Comune di Scontrone, per le località Vicenne, Violato;

Comune di Trasacco, per gli appezzamenti 13, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, adiacenti alla strada 36, appezzamenti 3, 4, 5, 6, 7, 8, adiacenti alla strada 38, appezzamenti 7, 8, 9, 10 adiacenti alla strada 35, appezzamenti 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13 adiacenti alla strada 37.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1141)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Cagliari, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Sentito l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste di Cagliari;

Decreta:

Per la provincia di Cagliari si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

Comuni di Capoterra, Domus de Maria, Muravera, Pula, San Vito, Villaputzu, Villa S. Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1147)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Rieti, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende

agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e lo Ispettorato regionale delle foreste di Roma;

Decreta:

Per la provincia di Rieti si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

Comuni di Accumoli, Amatrice, Belmonte in Sabina, Borbona, Casaprota, Castel di Tora, Castelnuovo di Farfa, Cittaducale, Collevecchio, Colli sul Velino, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Forano, Greccio, Labro, Magliano Sabina, Montenero in Sabina, Monte San Giovanni in Sabina, Montopoli di Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Rieti, Rivodutri, Roccantica, Selci, Stimigliano, Tarano, Torricella in Sabina, Torri in Sabina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1138)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Latina, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e lo Ispettorato regionale delle foreste di Roma;

Decreta:

Per la provincia di Latina si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

Comune di Aprilia, per le località Genio civile, Pantanella, Giardini, Carano, Crocetta di Carano, Pane e Vino, Vallelata, Fossignano, Campodicarne, Campoleone, Campo verde;

Comune di Cisterna di Latina, per le località Doganella, Isolabella, Le Castella, Olmobello, Montello;

Comune di Formia, per la località Pontone;

Comune di Gaeta, per la località Pontone;

Comune di Latina, per le località Bainsizza, S. Antonio, S. Maria, Sabotino, Grappa;

Comune di Sabaudia, per la località Grappa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1137)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Viterbo, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e lo Ispettorato regionale delle foreste di Roma;

Decreta:

Per la provincia di Viterbo si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

Comuni di Acquapendente, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano di Sutri, Bassano in Teverina, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Canino, Capodi-

monte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castiglione in Teverina, Cellere, Civita Castellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Farnese, Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di Castro, Monterosi, Nepi, Onano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Tarquinia, Tuscania, Valentano, Vallerano, Vasanello, Vetralla, Vignanello, Viterbo, Vitorchiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1140)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1966.

Sostituzione dei membri del Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1963, con il quale è stato nominato il Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Pesaro;

Vista la nota n. 29090 del 24 novembre 1965, con la quale la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ha comunicato che il commissario della predetta Cassa mutua, nominato ai sensi dell'art. 27 della legge succitata, ha provveduto ad indire le elezioni per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione e per la sostituzione di tutti i membri del Collegio sindacale della Cassa mutua medesima essendosi dimessi i tre sindaci effettivi ed uno dei due sindaci supplenti ed essendo decaduto dalla carica il secondo sindaco supplente, a norma dell'art. 2404 del Codice civile;

Viste le lettere di dimissioni presentate dagli anzidetti membri del Collegio sindacale;

Viste le designazioni dei sindaci effettivi e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *a*), della legge sopra richiamata — da parte dell'assemblea dei delegati della succitata Cassa mutua, quali si desumono dai verbali delle operazioni elettorali in data 13 giugno 1965, rimessi dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali con nota n. 18487/SOC del 22 luglio 1965;

Viste le designazioni del sindaco effettivo e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *b*), della citata legge — deliberate dal Consiglio centrale della predetta Federazione nella riunione del 14 luglio 1965, quali si desumono dal verbale della riunione medesima;

Ritenuto di procedere alla sostituzione dei cinque membri del Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Pesaro, in conformità alle designazioni;

Decreta:

Il Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Pesaro è formato dai seguenti membri:

Gaudenzi Alberto, sindaco effettivo e Gai Gilberto, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 13 giugno 1965, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Cicoli Mario, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 13 giugno 1965, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

De Marchi Leopoldo, sindaco effettivo e Dolci Gastone, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1966

Il Ministro: DELLE FAVE

(1095)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1966.

Sostituzione di un membro del Comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, portante modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi alla industria privata, provincie e comuni approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 e modificato con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1569;

Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, che fa obbligo dell'iscrizione al Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto anche al personale dipendente da imprese concessionarie di servizi automobilistici urbani ed extra urbani;

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 1965 concernente la composizione del Comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione;

Visto la nota n. 176211 del 15 dicembre 1965 con la quale il Ministero del tesoro designa il direttore di divisione dott. Umberto Nuzzaci quale membro del Comitato di vigilanza predetto, in rappresentanza del Ministero medesimo ed in sostituzione dell'ispettore generale capo dott. Pietro Castagnoli, destinato ad altro incarico;

Considerata la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il direttore di divisione dott. Umberto Nuzzaci è chiamato a far parte del Comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione dell'ispettore generale capo dott. Pietro Castagnoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1966

Il Ministro: DELLE FAVE

(1098)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1966.

Nomina degli esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Caltanissetta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina degli esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Caltanissetta;

Viste le proposte fatte dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Decreta:

Il sig. Lucio Lombardo e il prof. Luigi Cascino sono nominati membri esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Caltanissetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1966

Il Ministro: DELLE FAVE

(1096)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1966.

Modalità per la iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che hanno compiuto o compiranno il 21° anno di età dal 1° maggio 1965 al 30 giugno 1966.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 22 gennaio 1966, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20, del 25 gennaio 1966, con la quale vengono apportate modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali;

Visto l'articolo 28 della legge 22 gennaio 1966, n. 1, che dispone che la iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che hanno compiuto o compiranno il ventunesimo anno di età dal 1° maggio 1965 al 30 giugno 1966 venga effettuata, con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, a mezzo di una revisione straordinaria delle liste;

Considerato che alla data odierna presso le commissioni elettorali mandamentali sono in via di ultimazione le operazioni per la revisione annuale delle liste, iniziate secondo le norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la iscrizione dei cittadini che hanno compiuto o compiranno il ventunesimo anno di età entro il 30 aprile 1966;

Ritenuto, pertanto, che occorre stabilire le modalità ed i termini per il completamento di dette operazioni e per la iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che compiranno il ventunesimo anno di età dal 1° maggio al 30 giugno 1966;

Riconosciuta l'opportunità che le operazioni di cui trattasi vengano concluse simultaneamente, in modo che le liste elettorali, comprensive anche dei cittadini che compiranno il ventunesimo anno di età dal 1° maggio al 30 giugno 1966, possano divenire definitive con il 30 aprile 1966;

Decreta:

Art. 1.

La iscrizione dei cittadini che hanno compiuto o compiranno il ventunesimo anno di età dal 1° maggio 1965 al 30 aprile 1966 viene completata a mezzo della revisione annuale delle liste elettorali in corso, nei termini di cui alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e con le modalità previste da detta legge e dalla legge 22 gennaio 1966, n. 1.

La iscrizione dei cittadini che compiranno il ventunesimo anno di età dal 1° maggio al 30 giugno 1966 viene effettuata a mezzo di una revisione straordinaria con le modalità e nei termini indicati negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede, entro il 20 febbraio 1966, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune alla data del 15 febbraio, compiranno il ventunesimo anno di età dal 1° maggio al 30 giugno 1966, ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali.

Art. 3.

Entro i termini stabiliti dall'articolo precedente, il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziali competenti.

Gli uffici dei casellari, entro il 2 marzo 1966, restituiscono ai Comuni gli estratti suddetti, previa apposizione della annotazione « Nulla » per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacità elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all'articolo 609 del codice di procedura penale.

Entro lo stesso termine del 2 marzo 1966, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai Comuni l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle mi-

sure di prevenzione stabilite dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che compiranno il ventunesimo anno di età dal 1° maggio al 30 giugno 1966.

Art. 4.

Entro il 9 marzo 1966, la commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di un elenco in duplice copia, distinto per uomini e donne, con il quale, sulla scorta dell'elenco di cui al precedente articolo 2, propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali la iscrizione è proposta.

Entro il medesimo termine di cui al primo comma la commissione elettorale comunale, dopo aver compiuto gli adempimenti anzidetti, provvede, con deliberazione, all'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni.

Art. 5.

Entro il 10 marzo 1966, il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della commissione elettorale comunale adottate ai sensi dell'articolo precedente a presentarli non oltre il 17 marzo 1966, con le modalità dell'articolo 17 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Durante questo periodo devono rimanere depositati nell'ufficio comunale un esemplare dell'elenco firmato dal presidente della commissione elettorale comunale e dal segretario, insieme con i titoli ed i documenti relativi a ciascun nominativo, nonchè una copia della deliberazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 6.

A coloro che non siano stati inclusi nell'elenco di cui al precedente articolo 4 per essere incorsi in una delle incapacità previste dall'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre due giorni dalla pubblicazione dell'elenco.

Art. 7.

Il sindaco, il giorno 18 marzo 1966, trasmette al presidente della commissione elettorale mandamentale:

1) un esemplare dell'elenco corredato di tutti i documenti relativi e copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della commissione elettorale comunale, di cui al precedente articolo 4;

2) i ricorsi presentati a norma del precedente articolo 5.

Art. 8.

Entro il 31 marzo 1966, la commissione elettorale mandamentale, compiute le operazioni di cui all'articolo 23 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, deve provvedere all'approvazione dell'elenco e della deliberazione di cui al precedente articolo 4 ed alle relative iscrizioni da effettuare nelle liste generali e sezionali depositate presso la commissione stessa. Nel medesimo termine la commissione restituisce al Comune l'elenco insieme con tutti i documenti e comunica le proprie decisioni in ordine alla deliberazione relativa alla assegnazione degli iscritti alle singole sezioni. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della commissione.

Nei 15 giorni successivi, la commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformità delle decisioni della commissione elettorale mandamentale, le conseguenti iscrizioni alle liste generali e sezionali.

I nominativi dei cittadini iscritti con la presente revisione straordinaria sono aggiunti nelle liste elettorali subito dopo quelli dei cittadini iscritti con la revisione delle liste di cui al primo comma del precedente articolo 1.

Delle rettificazioni eseguite alle liste generali viene redatto verbale che, firmato dal presidente della commissione elettorale comunale e dal segretario, è immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della commissione elettorale mandamentale.

Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, ai cittadini la cui proposta di iscrizione non sia stata accolta.

Roma, addì 1° febbraio 1966

Il Ministro: TAVIANI

(1694)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1966.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a 12 mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1966, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a 12 mesi da emettere nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1966 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di febbraio 1966 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a 12 mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentocinquantamiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 25 febbraio 1966.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1966
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 286. — VENTURA SIGNORETTI

(1405)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa « Teatina di costruzione C.O.P.T.E.C.O. », con sede in Chieti

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 gennaio 1966, il dott. Giovanni Granata viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 19 febbraio 1958, in sostituzione del rag. Gino Ragnelli, dimissionario.

(907)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa del Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro « Alere Flammam », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 gennaio 1966, l'avv. Silvio Stefano è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa del Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro « Alere Flammam », con sede in Napoli, in sostituzione del dott. Porfirio Di Corpo, dimissionario.

(928)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Revisione di talune categorie di veicoli per l'anno 1966

I. — CATEGORIE DI VEICOLI SOGGETTI A REVISIONE

In applicazione dell'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dell'art. 351 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420) debbono essere sottoposti alla visita e prova di revisione nel corrente anno 1966 i veicoli delle seguenti classi:

a) *Motoveicoli*

Motocarri, motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose, motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, motocicli e motocarrozzette da locare senza conducente, motocarrozzette da noleggiare con conducente, motocarrozzette ad uso pubblico in servizio da piazza.

b) *Autoveicoli*

Autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, autosnodati, autobus (anche se ad uso privato in servizio da noleggio con conducente ovvero ad uso privato e destinati al servizio di istituti, alberghi, collettività ecc.), autovetture da locare senza conducente, autovetture da noleggiare con conducente, autovetture ad uso pubblico in servizio da piazza (taxi), autovetture munite di dispositivi per la alimentazione con combustibili in pressione o gassosi (autovetture alimentate a metano oppure a gas di petrolio liquefatti) Per quest'ultime autovetture la revisione è limitata alla sola parte relativa all'impianto di alimentazione. Si precisa peraltro che, a richiesta dell'utente, la revisione stessa potrà essere estesa a tutto il veicolo; ciò allo scopo di evitare che le autovetture di cui trattasi debbano essere presentate anche alla revisione periodica.

c) *Rimorchi*

Rimorchi per trasporto di persone, rimorchi per trasporto di cose, rimorchi per trasporto di persone e di cose, rimorchi per uso speciale o per trasporti specifici, anche se costruiti in modo tale che parte del peso gravi sul veicolo trattore e perciò denominati « semirimorchi ».

d) *Veicoli eccezionali*

Veicoli delle classi indicate ai precedenti punti *a*), *b*), *c*) (azionati da motore proprio oppure rimorchiati) di cui allo art. 10, lettera *c*) del citato testo unico 15 giugno 1959, n. 393, che superano le dimensioni od i pesi stabiliti negli artt. 32 e 33.

II. — DIARIO DELLE REVISIONI

La revisione dei veicoli per l'anno 1966 avrà inizio il 1° febbraio 1966 e avrà termine entro le date indicate, per ciascuna classe di veicoli, nella tabella seguente:

Entro il	CLASSE DEI VEICOLI
30 aprile 1966	motocarri, motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose, motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici
31 maggio 1966	autocarri con portata fino a 5 quintali
30 giugno 1966	autocarri con portata superiore a 5 quintali e fino a 15 quintali
30 luglio 1966	autocarri con portata superiore a 15 quintali e fino a 25 quintali
30 sett. 1966	autocarri con portata superiore a 25 quintali, trattori stradali, autoveicoli per uso speciale e per trasporti specifici, autosnodati (esclusi quelli per trasporto di persone), rimorchi (esclusi quelli per trasporto di persone) e semirimorchi, veicoli eccezionali
31 ottobre 1966	motocicli e motocarrozzette da locare senza conducente, motocarrozzette da noleggiare con conducente, motocarrozzette ad uso pubblico in servizio da piazza, autovetture da locare senza conducente, autovetture da noleggiare con conducente, autovetture ad uso pubblico in servizio da piazza
30 nov. 1966	autobus, autosnodati per trasporto di persone, rimorchi per trasporto di persone, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autovetture alimentate a metano o con G.P.L.

Si precisa che la revisione verrà eseguita anche se un veicolo viene presentato in anticipo rispetto al periodo assegnato alla classe cui appartiene.

III. — MODALITA' DI VISITA E ACCERTAMENTI

Analogamente a quanto è già stato effettuato in occasione delle precedenti revisioni, sarà accertato se sussistono, nei veicoli di cui al precedente capitolo I le condizioni generali di sicurezza per la circolazione e di silenziosità nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge.

In occasione della revisione verrà controllato altresì che, per i veicoli che ne hanno l'obbligo, sia anche regolare il provvedimento di trasporto merci trascritto sul relativo documento di circolazione. In particolare verrà accertato che esista o l'autorizzazione per conto terzi o la licenza per conto proprio o l'esenzione; che l'autorizzazione conto terzi non sia scaduta di validità; che il titolare dell'autorizzazione o della licenza corrisponda al proprietario del veicolo; che non sussistano altre irregolarità.

Non sono soggetti all'obbligo della visita di revisione entro l'anno 1966 i veicoli delle classi indicate che *siano stati sottoposti a visita e prova (collaudo)*, ovvero quei veicoli nuovi di fabbrica per i quali, comunque, sia stato rilasciato il documento di circolazione, durante lo stesso anno. Non è necessario, per tali veicoli soggetti alla revisione annuale apporre il timbro « Revisione regolare » sul documento di circolazione.

(1358)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cortona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Cortona (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1114)

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1966, il comune di Genova viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 809.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1184)

Autorizzazione al comune di Eboli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Eboli (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1111)

Autorizzazione al comune di Gubbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Gubbio (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 195.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1112)

Autorizzazione al comune di Jesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Jesi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 217.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1113)

Autorizzazione al comune di Poggiodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Poggiodomo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1154)

Autorizzazione al comune di Correzzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Correzzola (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1155)

Autorizzazione al comune di Sant'Anatolia di Nareo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Sant'Anatolia di Nareo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1153)

Autorizzazione al comune di Camerata Nuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Camerata Nuova (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.704.583, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1152)

Autorizzazione al comune di Scansano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Scansano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1156)

Autorizzazione al comune di Castrocielo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Castrocielo (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.713.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1157)

Autorizzazione al comune di Sant'Elia Fiumerapido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1158)

Autorizzazione al comune di Medicina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Medicina (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1159)

Autorizzazione al comune di Albinea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Albinea (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.058.959, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1161)

Autorizzazione al comune di Calice al Cornoviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Calice al Cornoviglio (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.475.371, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1160)

Autorizzazione al comune di Brugnato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Brugnato (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1162)

Autorizzazione al comune di Savigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Savigno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.959.289, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(1163)

Autorizzazione al comune di San Benedetto in Val di Sambro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965.

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di San Benedetto in Val di Sambro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.394.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(1164)

Autorizzazione al comune di Amelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Amelia (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.600.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1166)

Autorizzazione al comune di Greve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Greve (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.239.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1168)

Autorizzazione al comune di Vergato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Vergato (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.296.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1169)

Autorizzazione al comune di Arlena di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Arlena di Castro (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1165)

Autorizzazione al comune di Monteleone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Monteleone Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.683.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1167)

Autorizzazione al comune di Pulfero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Pulfero (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.642.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1170)

Autorizzazione al comune di San Giorgio a Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di San Giorgio a Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.145.031, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(1171)

Autorizzazione al comune di Verghereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Verghereto (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.554.396, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1173)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Santa Sofia (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.983.387, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1174)

Autorizzazione al comune di Roncofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Roncofreddo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.126.609, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1175)

Autorizzazione al comune di Piedimonte San Germano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Piedimonte San Germano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.976.024, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1172)

Autorizzazione al comune di Montefiore Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Montefiore Conca (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.769.759, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1176)

Autorizzazione al comune di Moraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Moraro (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.301.143, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1177)

Autorizzazione al comune di Rio nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Rio nell'Elba (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.801.159, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1178)

Autorizzazione al comune di Casina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Casina (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.455.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1179)

Autorizzazione al comune di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Cave (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.954.931, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1180)

Autorizzazione al comune di Patrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Patrica (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.008.542, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1182)

Autorizzazione al comune di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1966, il comune di Frosinone viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 388.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1183)

Autorizzazione al comune di Cervara di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1966, il comune di Cervara di Roma (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.719.067, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1181)

Autorizzazione all'Associazione «La San Vincenzo», con sede in Milano, ad accettare un lascito

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1966, l'Associazione «La San Vincenzo», con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare il lascito di un appartamento sito in Firenze, via Galliano n. 4, e distinto al nuovo catasto urbano alla partita 9366, foglio n. 74, particella n. 75 sub. 3, disposto in suo favore dal defunto sig. Ettore Donnini, con testamento olografo 29 dicembre 1960, pubblicato a rogito dal notaio dott. Francesco Caponnetto (n. rep. 59185/3616 del 25 settembre 1963).

(1109)

Riconoscimento di esplosivi da mina denominati «Arsa 1», «Arsa» 2», «Arsa 3», «Arsa 4»

Gli esplosivi da mina denominati «Arsa 1», «Arsa 2», «Arsa 3» e «Arsa 4», che la S.p.A. Cantieri fratelli Rovina intende fabbricare nel proprio stabilimento di Spilimbergo, sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili per lavoro a cielo aperto ed in galleria i primi due e soltanto a cielo aperto gli altri due — con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi — ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(1259)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Sesta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1969

Si rende noto che il giorno 2 marzo 1966, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la sesta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle venticinque serie (dalla 1ª/1969 alla 25ª/1969) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1969, emessi in base al decreto-legge 19 gennaio 1960, n. 1, convertito in legge 19 febbraio 1960, n. 73, ed al decreto ministeriale 20 gennaio 1960.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 1 dello stesso mese di marzo, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 1° febbraio 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(1198)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 27

Corso dei cambi dell'8 febbraio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,99	625,09	625,08	625,05	625,025	625,05	625,03	625,05	625,05	625,05
$ Can.	581,74	581 —	581 —	580,80	580,50	580,87	580,80	580,75	580,87	580,85
Fr. Sv.	144,40	144,34	144,41	144,375	144,37	144,48	144,385	144,48	144,48	144,45
Kr. D.	90,64	90,65	90,66	90,64	90,60	90,73	90,64	90,65	90,63	90,65
Kr. N.	87,47	87,475	87,47	87,465	87,50	87,47	87,475	87,48	87,47	87,47
Kr. Sv.	120,89	120,83	120,88	120,865	120,87	120,85	120,85	120,87	120,85	120,85
Fol.	172,61	172,50	172,50	172,51	172,50	172,54	172,50	172,54	172,54	172,55
Fr. B.	12,57	12,576	12,5775	12,576	12,565	12,57	12,5735	12,57	12,57	12,57
Franco francese	127,56	127,53	127,535	127,515	127,50	127,52	127,50	127,50	127,52	127,50
Lst.	1752,32	1752,15	1752,40	1752 —	1752 —	1752,16	1752 —	1752,17	1752,17	1752,15
Dm. occ.	155,675	155,66	155,67	155,645	155,65	155,66	155,6475	155,68	155,66	155,65
Scell. Austr.	24,17	24,165	24,17	24,171	24,15	24,17	24,17	24,17	24,17	24,17
Escudo Port.	21,86	21,86	21,85	21,87	21,71	21,87	21,851	21,87	21,87	21,87
Peseta Sp.	10,43	10,425	10,44	10,42625	10,43	10,43	10,4265	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli dell'8 febbraio 1966

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	103,575
Redimibile 3,50 % 1934	99,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,90
» 5 % (» 1° aprile 1969)	101,90
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,475
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	102 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101,925
» 5 % (» 1° aprile 1974)	102 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 febbraio 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	625,04
1 Dollaro canadese	580,80
1 Franco svizzero	144,38
1 Corona danese	90,64
1 Corona norvegese	87,47
1 Corona svedese	120,857
1 Fiorino olandese	172,505
1 Franco belga	12,575
1 Franco francese	127,507
1 Lira sterlina	1752 —
1 Marco germanico	155,646
1 Scellino austriaco	24,17
1 Escudo Port.	21,86
1 Peseta Sp.	10,426

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato della casermetta sita nel comune di Rocchetta Nervina (Imperia), località Fontana Povera.

Con decreto interministeriale n. 327, del 10 febbraio 1965, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato della casermetta, sita in località Fontana Povera del comune di Rocchetta Nervina (Imperia), particella 38 del foglio di mappa n. X, della superficie complessiva di mq. 1600.

(1278)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Padova n. 39585 del 30 dicembre 1965 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare una donazione, disposta in suo favore dalla signora Matilde Sernagiotto ved. Fanno, e consistente nella biblioteca del marito e nella somma di L. 500.000, destinata all'istituzione di un premio di studio intitolato « Prof. Marco Fanno ».

(1196)

Autorizzazione all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 73354 del 30 ottobre 1965, l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare un legato di L. 500.000 disposto in suo favore dalla defunta signora Amelia Raimondi vedova Restelli.

(1004)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti il sedime di Valle Inviolata (Guidonia)

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto con il Ministro per le finanze in data 29 settembre 1965, n. 227, registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1966 al registro n. 1 Aeronautica, foglio n. 95, sono stati dimessi dal pubblico Demanio aeronautico e trasferiti tra i beni patrimoniali gli immobili costituenti il sedime di Valle Inviolata (Guidonia), già espropriati dall'Amministrazione Aeronautica, distinti nel catasto del comune di Guidonia - Monte Celio come segue: particella n. 773, foglio n. 33, particella n. 83, superficie da dismettere ha. 1.72.10.

(1107)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Delimitazione di zona di valorizzazione nella quale è demandato di intervenire alla Sezione speciale di riforma fondiaria presso l'Ente irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania trasformata in Ente di sviluppo.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro in data 3 dicembre 1965, n. 19514, è stata delimitata, ai sensi dell'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, la zona di valorizzazione nella quale è demandato di intervenire alla Sezione speciale di riforma fondiaria presso l'Ente irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, trasformata in Ente di sviluppo.

La zona comprende i territori delle provincie di Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Potenza e Matera.

Contestualmente il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha stabilito una prima definizione dei compiti e dei limiti da osservarsi da parte dell'ente predetto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

(926)

Soppressione del Consorzio di miglioramento fondiario «Acquedotto rurale Masi di Ca' Rossa», con sede nel comune di Storo (Trento).

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1966, registro n. 1, foglio n. 195, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato soppresso ad ogni effetto di legge, a termini dell'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 27 del Codice civile, il Consorzio di miglioramento fondiario «Acquedotto rurale Masi di Cà Rossa», con sede nel comune di Storo (Trento), per aver raggiunto ed esaurito gli scopi per cui venne costituito.

(1002)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952.

Con decreto interministeriale 14 gennaio 1966, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, il comune di Conca dei Marini (Salerno) è stato incluso nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria la applicazione della imposta di soggiorno.

Il predetto decreto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1050)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di terreni resisi disponibili in seguito ai lavori del torrente Servada, nei comuni di Fontanelle, Vazzola e Codognè (Treviso).

Con decreto 5 luglio 1965, n. 97/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio del Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni resisi disponibili in seguito ai lavori di deviazione del torrente Servada segnati nel catasto del

Comune di Fontanelle

Sezione *A*, foglio IV, mappale 27-*a* ½, Ha. 0.01.30;
Sezione *A*, foglio IV, mappale 75-*b*, Ha. 0.19.60;
Sezione *A*, foglio IV, mappale 75-*b* ½, Ha. 0.48.00;
Sezione *A*, foglio IV, mappale 76 ½, Ha. 0.43.50;
Sezione *A*, foglio IV, mappale 76, Ha. 0.19.15;
Sezione *A*, foglio IV, mappale 77, Ha. 0.09.80;
Sezione *A*, foglio IV, mappale 90, Ha. 0.13.56;
Sezione *A*, foglio IV, mappale 47-*c* ½, Ha. 0.00.80;
Sezione *A*, foglio IV, mappale 27-*c* ½, Ha. 0.01.30;
Sezione *A*, foglio IV, mappale 27-*d* ½, Ha. 0.00.90;
Sezione *A*, foglio IV, mappale 27-*b* ½, Ha. 0.00.05;
Sezione *A*, foglio IV, mappale 43 ½, Ha. 0.15.15;
Sezione *A*, foglio IV, mappale 59 ½, Ha. 0.77.60;
Sezione *A*, foglio IV, mappale 74 ½, Ha. 0.03.60;
Sezione *A*, foglio IV, mappale 75-a, Ha. 0.18.80;
Sezione *A*, foglio IV, mappale 89-*a* ½, Ha. 0.01.34;
Sezione *A*, foglio IV, mappale 74 1/3, Ha. 0.00.26;
Sezione *A*, foglio IV, mappale 59, Ha. 0.06.75;
Sezione *A*, foglio IV, mappale 58, Ha. 0.27.91;
Sezione *A*, foglio IV, mappale 60, Ha. 0.17.00;
Sezione *A*, foglio IV, mappale 72, Ha. 0.08.58;
Sezione *A*, foglio IV, mappale 73, Ha. 0.01.10;
Sezione *A*, foglio IV, mappale 69, Ha. 0.01.05;
Sezione *A*, foglio IV, mappale 83, Ha. 0.01.30;
Sezione *A*, foglio IV, mappale 84, Ha. 0.00.50;
Sezione *A*, foglio IV, mappale 85, Ha. 0.00.50;
Sezione *A*, foglio IV, mappale 61-*a*, Ha. 0.00.45;
Sezione *A*, foglio VIII, mappale 148-*a*, Ha. 0.28.00;
Sezione *A*, foglio VIII, mappale 148-*a* ½, Ha. 0.26.00;
Sezione *A*, foglio VIII, mappale 149-*a*, Ha. 0.17.05;
Sezione *A*, foglio VIII, mappale 149-*a* ½, Ha. 0.20.00.

Comune di Vazzola

Sezione *B*, foglio I, mappale 161-*a* 1/3, Ha. 0.01.10;
Sezione *B*, foglio I, mappale 161-b ½, Ha. 0.00.45;
Sezione *B*, foglio I, mappale 161-a ½, Ha. 0.00.55;
Sezione *B*, foglio I, mappale 93 ½, Ha. 0.00.80;
Sezione *B*, foglio I, mappale 160-*a* ½, Ha. 0.00.70;
Sezione *B*, foglio I, mappale 160-*c* ½, Ha. 0.00.10;
Sezione *B*, foglio I, mappale 82-*c* ½, Ha. 0.01.26;
Sezione *B*, foglio I, mappale 149-*a* ½, Ha. 0.00.73;
Sezione *B*, foglio I, mappale 160-*c* 1/3, Ha. 0.00.06;
Sezione *B*, foglio I, mappale 170-*c* ½, Ha. 0.00.58;

Comune di Codognè

Sezione *A*, foglio VIII, mappale 148 ½, Ha. 0.50.00;
Sezione *A*, foglio VIII, mappale 147, Ha. 0.51.41;
Sezione *A*, foglio VIII, mappale 148, Ha. 0.15.56;
Sezione *A*, foglio VIII, mappale 150, Ha. 0.03.40;
Sezione *A*, foglio VIII, mappale 151, Ha. 0.04.19;
Sezione *A*, foglio VIII, mappale 153, Ha. 0.03.50.

di complessive Ha. 5.65.29, ed indicati nella planimetria rilasciata il 28 ottobre 1964, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1110)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente relitto fluviale del torrente Gallico, in comune di Reggio Calabria.

Con decreto 4 gennaio 1966, n. 25/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente relitto fluviale del torrente Gallico, segnato nel catasto del comune di Reggio Calabria, sezione Villa S. Giuseppe, al foglio n. 2, mappale 53 ½, di mq. 500, ed indicato nella planimetria rilasciata il 2 marzo 1964, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa ptrte integrante del decreto stesso.

(1199)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente relitto fluviale del torrente Sant'Agata, in comune di Reggio Calabria.

Con decreto 7 gennaio 1966, n. 33/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente relitto fluviale del torrente di Sant'Agata, segnato nel catasto del comune di Reggio Calabria, sezione Gallina, al foglio n. 2, di mq. 44, ed indicato nella planimetria rilasciata il 19 dicembre 1963 in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1200)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli a posti di segretario generale vacanti nelle provincie di Caserta, Frosinone, Potenza, Rovigo, Viterbo della classe 1ª; dei comuni di Alessandria, Brescia e Monza (Milano), della classe 1ª; e dei comuni di Iesi (Ancona), Imola (Bologna), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Lodi (Milano) e Spoleto (Perugia), della classe 2ª.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle provincie di Caserta, Frosinone, Potenza, Rovigo, Viterbo della classe 1ª; dei comuni di Alessandria, Brescia e Monza (Milano) della classe 1ª; e dei comuni di Iesi (Ancona), Imola (Bologna), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Lodi (Milano) e Spoleto (Perugia) della classe 2ª;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle provincie di Caserta, Frosinone, Potenza, Rovigo e Viterbo della classe 1ª; dei comuni di Alessandria, Brescia e Monza (Milano) della classe 1ª; dei comuni di Alessandria, Brescia e Monza (Milano) della classe 1ª; e dei comuni di Iesi (Ancona), Imola (Bologna), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Lodi (Milano) e Spoleto (Perugia) della classe 2ª.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle provincie ai quali spetti l'effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei comuni e delle provincie della classe 1ª (per i soli posti di segretario generale di 2ª classe) i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il 30 marzo 1966, apposita domanda, redatta su carta da bollo da L. 400, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla sezione di Tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda, i candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal Presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario o di capo ripartizione;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione.

Art. 5.

I candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale essi erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 31 gennaio 1966

p. *Il Ministro:* AMADEI

(1255)

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lugo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 luglio 1965 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lugo;

Visto il decreto ministeriale in data 8 gennaio 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lugo nell'ordine appresso indicato:

1. Baventore dott. Francesco	punti	86,55	su 132
2. Costanzo dott. Giuseppe	»	85,45	»
3. Amadasi dott. Enzo	»	83,53	»
4. Passarelli Igino	»	79,22	»
5. Rondinini dott. Aleardo	»	79,13	»

6. Nuzzi dott. Saverio . . . . . punti 77 su 132
7. Coppa dott. Gerardo . . . . » 76,92 »
8. Landoni dott. Luigi . . . . » 76 »
9. Simeoni dott. Mariangelo . . . » 75,86 »
10. Ruggieri dott. Angelantonio . . » 74,95 »
11. Buono dott Raffaele . . . . » 74,79 »
12. Fuscà dott. Cesare . . . . . » 74,78 »
13. Pacileo dott. Vincenzo . . . . » 74,51 »
14. Cormio dott. Salvatore . . . » 74,16 »
15. Centro dott. Francesco Saverio . . » 73,50 »
16. Marceca dott. Ignazio . . . . » 73,27 »
17. Coverlizza dott. Mario . . . . » 72,72 »
18. Rocchi dott. Carlo . . . . . » 72,36 »
19. Mistrangelo dott. Pio . . . . » 71,60 »
20. Paiotti dott. Dante . . . . . » 71,56 »
21. Fedele dott. Antonino . . . . » 71,50 »
22. Panvini dott. Giuseppe . . . . » 71,27 »
23. Magli Francesco . . . . » 71 »
24. Cusumano dott. Lorenzo . . . . » 70,60 »
25. Fioretti dott. Renato . . . . » 70,43 »
26. Pasquale dott. Giusto . . . . » 70,18 »
27. Sciascia Giuseppe . . . . » 70,17 »
28. Pittà dott. Giuseppe . . . . » 68,96 »
29. Bussotti dott. Bosone . . . » 68,50 »
30. Salzano dott. Antonio (art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748) . . » 68 »
31. Petronio Bartolomeo . . . . » 68 »
32. Pace dott. Domenico . . . . » 67,95 »
33. Mastrangelo Domenico . . . . » 67,80 »
34. Castellano Antonino . . . . » 67,50 »
35. Bartelloni dott. Manlio . . . . » 67,36 »
36. Raineri dott. Giuseppe . . . . » 67,03 »
37. Cavalieri dott. Leovigildo . . . . » 66,57 »
38. Vivaldi dott. Sebastiano . . . . » 66,10 »
39. Geraci dott. Vincenzo . . . . » 64,92 »
40. Trapani dott. Leopoldo . . . . » 64,56 »
41. Piazza dott Vito . . . . . » 62,79 »
42. Marangoni Umberto . . . . » 62,50 »
43. Pastore dott. Ettore . . . . » 61,31 »
44. Flacco Fioravante . . . . » 61,24 »
45. Boianelli dott Fernando . . » 56,23 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 25 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: AMADEI

(1103)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elevazione dei posti da nove a trentuno del concorso per esami a veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale 26 aprile 1965.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1965, registro n. 6, foglio n. 33, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 25 agosto 1965, con il quale è stato bandito un concorso per esami a nove posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Considerato che, in virtù di detta legge, l'organico della carriera direttiva dei veterinari provinciali è stato aumentato di ventidue posti;

Considerato, altresì, che, per il concorso sopracitato, sono state prodotte ventidue istanze e che non è stato ancora fissato il diario delle prove scritte;

Ritenuta l'opportunità di elevare a trentuno i posti messi a concorso con il decreto 26 aprile 1965, riaprendo i termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso;

Decreta:

I posti messi a concorso con il decreto ministeriale 26 aprile 1965, nella qualifica iniziale della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, sono aumentati da nove a trentuno.

Art. 2.

I termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso medesimo sono riaperti di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto. Rimangono valide le domande già prodotte nei precedenti termini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1966
Registro n. 1, *foglio n.* 145. — MOFFA

(1040)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Livorno, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1964, registro n. 81, foglio n. 396, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Livorno;

Veduto il decreto ministeriale 27 novembre 1965, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Veduta la lettera, in data 7 dicembre 1965, con la quale il sig. Barsi Gino, segretario principale presso il Provveditorato agli studi di Livorno, ha comunicato di non potere, per motivi di salute, accettare la nomina a segretario della Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Decreta:

In sostituzione del sig Barsi Gino, le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse, sono affidate al sig. Mantia Francesco, segretario principale presso il Provveditorato agli studi di Livorno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1966
Registro n. 3, *foglio n.* 350

(1009)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione di sedici elenchi di dipendenti di imprese appaltatrici di servizi ferroviari riconosciuti in possesso dei requisiti speciali per la sistemazione nei ruoli delle Ferrovie dello Stato ai sensi della legge 18 febbraio 1963, n. 304.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 23 del 15 dicembre 1965, (parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 luglio 1965, n. 6234, concernente l'approvazione di n. 16 elenchi di dipendenti di imprese appaltatrici di servizi ferroviari riconosciuti in possesso dei requisiti speciali per la sistemazione a ruolo, ai sensi della legge 18 febbraio 1963, n. 304.

(937)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 742 in data 25 marzo 1963, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 3057 in data 27 settembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al corso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Moncestino-Villamiroglio (Consorzio); Ponzano Monferrato, hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Sacchi Giovanni: Moncestino-Villamiroglio (Consorzio);
2) Succi Giovanni: Ponzano Monferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 26 gennaio 1966

Il medico provinciale: SIRCANA

(1062)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 748 del 24 febbraio 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1963;

Vista la nota n. 54221/1.15.5/M - Div. 3ª/S. del 15 gennaio 1966, con la quale il prefetto di Campobasso ha designato quale componente della predetta Commissione il dott. Igino De Simone, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in sostituzione del dott. Giuseppe Pellecchia perchè trasferito in altra sede;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1964, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 748 del 24 febbraio 1965, il dott. Igino De Simone, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, è nominato componente della Commissione di cui in narrativa, in sostituzione del dott. Giuseppe Pellecchia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 27 gennaio 1966

Il medico provinciale: TURSI

(1256)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Errata-corirge

Nella « Graduatoria del concorso al posto di medico scolastico del comune di Viterbo » la votazione in centesimi è rettificata in « 200 » anzichè « 120 », come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1966.

(1121)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.